

COMUNE DI SINAGRA

PROVINCIA DI MESSINA

N. 1 del Reg.

Del 15.01.2020

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO	SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NELLE SCUOLE DEL COMUNE DI SINAGRA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO SERVIZIO - DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI € 40.000,00 CON IL SISTEMA DI AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO SPESA - CODICE CIG: ZC62B90CC1 -
---------	---



COMUNE DI SINAGRA

Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra
Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372

Provincia di Messina

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA - UFFICIO
ASSISTENZA SOCIALE ANZIANI E GIOVANI**

N. 1 del 15.01.2020

N. 9 Del 15.01.2020 Registro Generale

**OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA PER ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI NELLE SCUOLE DEL COMUNE DI
SINAGRA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO
SERVIZIO - DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI € 40.000,00
CON IL SISTEMA DI AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO
SPESA - CODICE CIG: ZC62B90CC1 -**

L'anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di gennaio nel proprio ufficio
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Nella qualità di incaricato ex D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 art.107, in forza del provvedimento Sindacale di nomina n.11 in data 22 Maggio 2019 , legittimato , pertanto, ad emanare il presente provvedimento non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

PREMESSO che, dovendosi garantire il delicato servizio di assistenza igienico – sanitaria, fino alla conclusione dell'anno scolastico corrente, in favore dei minori aventi diritto iscritti alle locali scuole dell'obbligo, con deliberazione G.M. n.9 del 13/01/2020 sono state assegnate le risorse finanziarie a tanto occorrenti, quantificate in € 6.333,94 oltre IVA in totale € 6.650,64;

CONSIDERATO che il detto servizio dovrà essere garantito per tutto il periodo indicato nell'atto giuntale succitato e, quindi, fino al 06/06/2020;

RILEVATO che l'oggetto del servizio di cui alla presente determina è specificamente indicato nel capitolato speciale, che si allega alla presente.

RITENUTO di dover procedere all'affidamento diretto del servizio oggetto della presente determinazione ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e ss.mm.ii., considerando che l'importo massimo stimato dello stesso è di € 6.650,64, IVA compresa e, dunque, rientra nel limite di € 40.000,00, previsto dalla precitata normativa;

CONSIDERATO che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000,00 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “ *Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza* ”;

- Stabilito pertanto di procedere, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 come modificato dall'art. n. 25 del D.Lgs. n. 56/2017 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento

diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 del d.lgs 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;

- Dato atto che la motivazione per procedere all'affidamento diretto è la seguente:
 - a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo a base della negoziazione è stato determinato tenuto conto della quantificazione effettuata dall'ufficio dei servizi sociali mediante applicazione dei parametri di legge riguardanti il personale da utilizzare per l'espletamento del servizio stesso;
 - b) il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche – organizzative e promozionali del Comune;

In particolare, si rispettano i principi posti dall'articolo 30 anche nel caso di specie, nonostante si negozi direttamente con un solo operatore economico, perché ricorrono i presupposti per la procedura negoziata, in analogia a quanto prevede l'articolo 63 del d.lgs 50/2016;

Rilevato che:

- i principi di cui sopra sono integralmente garantiti mediante ricorso ad una piattaforma del Mercato Elettronico in quanto l'apertura iniziale dello stesso è assicurata dall'accreditamento delle ditte specializzate nel settore, mentre la negoziazione è assicurata dalla selezione dell'offerta mediante la negoziazione avviata attraverso il sistema della richiesta di offerta;

- il comma 6 dell'articolo 36 non chiarisce quali strumenti attuativi del "mercato elettronico" si possono utilizzare, se gli "strumenti di acquisto", oppure se gli "strumenti di negoziazione". Sotto la soglia dei 40.000,00 euro appare dunque possibile anche avvalersi della richiesta d'offerta;

Ritenuto, in merito al criterio di selezione, di avvalersi del criterio del prezzo più basso, valevole anche per lo strumento della Oda nell'ambito del mercato elettronico utilizzato, nel caso di specie ammissibile ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato, quindi, che la ragione per la quale si affida la prestazione alla ditta consisterà nella circostanza che sarà selezionata a seguito del confronto della sua proposta economica secondo quanto previsto dalla relativa richiesta di offerta;

RITENUTO inoltre di procedere successivamente all'affidamento, con apposita determinazione dirigenziale, il servizio in oggetto in favore della ditta che abbia dimostrato interesse a garantire il relativo servizio nel rispetto delle condizioni previste dai relativi atti;

CONSIDERATO che, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 1, comma 17, della L.190/12, il vigente **Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza**, prevede che l'Amministrazione sottoscriva o aderisca ad un protocollo di legalità o ad un patto di integrità per gli affidamenti;

RITENUTO, pertanto, necessario approvare l'allegato patto di integrità, rilevando che, ai sensi del precitato Piano Triennale, "il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto".

RILEVATO, inoltre, che il precitato Piano prevede che "nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto";

RITENUTO, conseguentemente, di inserire, all'interno dell'apposito avviso pubblico, tra i requisiti e le condizioni di partecipazione alla procedura per l'affidamento, la condizione soggettiva di cui sopra;

DATO ATTO che:

- a) per l'affidamento del servizio in oggetto non è previsto l'obbligo di contribuzione a favore dell'ANAC;
- b) è stato chiesto all'ANAC il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato CIG, che corrisponde al codice alfanumerico **ZC62B90CC1**;

VISTO il capitolato speciale ed il patto di integrità.

DATO ATTO che la procedura di affidamento del servizio in oggetto trova copertura finanziaria al Titolo 1 - Missione 12 – Programma 2 - Cap. n. 1945/02 " Servizio assistenza igienico – sanitaria per alunni

diversamente abili – Ricoveri, ecc.” del Redigendo Bilancio Pluriennale di Previsione 2020/2022, da approvarsi entro il 31 Marzo 2020;

RITENUTO di provvedere in merito;

ACCERTATO:

- che con decreto del 13/12/2019 del Ministero dell’Interno (pubblicato sulla GURI n. 295 del 17/12/2019), il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 è stato prorogato al 31/03/2020;
- che il Bilancio di Previsione 2020-2022 non è ancora stato approvato, pertanto, dal 01.01.2019, vige l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i..

VISTO il 5° comma dell’art. 163 del D. lgs. 267/2000 che precisa, in esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato; sono escluse da tali limiti le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e quelle a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

DATO ATTO che la superiore spesa conseguente al presente provvedimento rientra nella suddetta esclusione, in quanto non suscettibile di pagamento frazionato.

DATO ATTO, infine, che la spesa per l’importante e indispensabile servizio in oggetto rientra altresì fra quelle previste dall’art. 163 comma 3 e 5 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie la sospensione di un servizio pubblico essenziale – servizio di assistenza igienico – sanitaria per alunni diversamente abili);

VISTO l’Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e s.m.i.;

VISTO IL D.Lgs 50/2016;

VISTO IL D.Lgs 56/2017;

VISTO il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il DPR 207/10, per la parte ancora vigente;

VISTA la determinazione del Sindaco n. 11 del 22/05/2019;

VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente;

VISTO lo Statuto dell’Ente.

DETERMINA

- 1)-Di procedere per l’affidamento del servizio di “ *Assistenza Igienico-Sanitaria per alunni diversamente abili* “, mediante aggiudicazione ai sensi dell’art. 36 del “Codice dei Contratti” – D.Lgs n. 50/2016 con gara informale, a seguito di OdA sulla piattaforma Acquisti in Rete PA (MEPA), a ditta abilitata nel settore individuata tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione parità di trattamento;
- 2)-Di dare atto che il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso inferiore a quello a base di gara ai sensi dell’art. 95 comma 4, del “codice dei contratti” pubblici;
- 3)-Di approvare il capitolato speciale e il patto di integrità, documenti che vengono tutti allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- 4)-Di dare atto che gli oneri economici relativi all’affidamento del servizio in argomento sono stati quantificati in complessivi € 6.650,64;
- 5)-Di procedere all’individuazione di un operatore economico abilitato nel settore di riferimento mediante “procedura in economia” a seguito di OdA sulla piattaforma Acquisti in Rete PA (MEPA);

- 6)- Di dare atto che alla relativa spesa di € 6.650,64, I.V.A. compresa, viene fatto fronte con imputazione al Titolo 1 - Missione 12 – Programma 2 - Cap. n. 1945/02 “ Servizio assistenza igienico – sanitaria per alunni diversamente abili – Ricoveri, ecc.” del Redigendo Bilancio Pluriennale di Previsione 2020/2022, da approvarsi entro il 31 Marzo 2020;
- 7)-Di dare atto, che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 D.Lgs. 267/2000 e art. 8 del Vigente Regolamento Comunale di Contabilità, atteso che il servizio in questione a natura obbligatoria correlato a l’obbligo scolastico e al diritto allo studio che risulterebbe compromesso qualora la relativa spesa non fosse sostenuta dall’ente;
- 8)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi;
- 9)-Di trasmettere la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità al Responsabile dell’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

L’istruttore
F.to Geom. Sebastiano GIGLIA

Il Responsabile del Servizio
Con Funzioni Dirigenziali
F.to C.te Roberto RADICI

COMUNE DI SINAGRA

Prov. di Messina

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO: Si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267.

Lì, 15.01.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GIUSEPPE FAZIO

COMUNE DI SINAGRA
Prov. di Messina

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell'Addetto alle pubblicazioni,

A T T E S T A

Che la presente determinazione sarà pubblicata sull'Albo Pretorio on line istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12 L.R.n.5/2011) per quindici giorni consecutivi

dal 15.01.2020 al 30.01.2020

Dalla Residenza Comunale, lì , 15.01.2020

L'Addetto alle pubblicazioni
F.to Maria Bonfiglio

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carmela Stancampiano

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE